

*Tariffe forensi: il DM 55/2014 ha abrogato il DM 140/2012*

Trib. Milano, sez. IX, decreto 9 aprile 2014 (Est. G. Buffone)

**LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI PER LA PROFESSIONE DI AVVOCATO – D.M. 55/2014 – ABROGAZIONE DEL D.M. 140/2012 – SUSSISTE**

*Le nuove tariffe introdotte dal DM 55/2014 hanno sostituito le precedenti (di cui al DM 140/2012), che devono intendersi integralmente abrogate in quanto: 1) gli artt. 13 comma VI, I comma III, l. 247/2012 configurano un sistema biennale di regolamentazione nella materia dei compensi forensi profilando una ipotesi esplicita di successione normativa in cui i nuovi parametri sono abrogativi dei precedenti; 2) il DM 55/2014 prevede una specifica disciplina di diritto intertemporale (art. 28) e copre con il sistema dell'applicazione analogica (art. 3) i casi non espressamente regolati, così configurando un regime giuridico «chiuso» che non lascia spazio al DM 140/2012. Il DM 140/12, comunque, è da intendersi abrogato in quanto il DM 55/2014 regola ex novo l'intera materia dei compensi forensi con una disciplina di nuovo conio (cd. abrogazione implicita) e, là dove non conferma disposizioni che erano presenti nel DM del 2012, mette mano ad una precisa scelta legislativa che prevale sulla precedente (abrogazione tacita).*

*(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)*

Il Giudice Dott. Giuseppe Buffone,

*letto* il ricorso per decreto ingiuntivo depositato da F.. s.p.a.,

*preso atto* della documentazione versata in atti e ritenuta la competenza di questo Ufficio,

*rilevato* che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido ed esigibile;

*considerato* che sussistono le condizioni previste dall'art. 633 e seguenti c.p.c.;

*rilevato* che, al momento della liquidazione, sono entrate in vigore le nuove tariffe forensi (DM 10 marzo 2014 n. 55) che vanno dunque applicate ex art. 28 (*le disposizioni del decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore*), sulla base di un principio di diritto già chiarito dalle Sezioni Unite (v. Cass. Civ., Sez. Un., sentenza 12 ottobre 2012 n. 17406),

*ritenuto* che le nuove tariffe abbiano sostituito le precedenti, le quali debbono intendersi integralmente abrogate in quanto: 1) gli artt. 13 comma VI, I comma III, l. 247/2012 configurano un sistema biennale di regolamentazione nella materia dei compensi forensi profilando una ipotesi esplicita di successione normativa in cui i nuovi parametri sono abrogativi dei precedenti; 2) il DM 55/2014 prevede una specifica disciplina di diritto intertemporale (art. 28) e copre con il sistema dell'applicazione analogica (art. 3) i casi non

espressamente regolati, così configurando un regime giuridico «chiuso» che non lascia spazio al DM 140/2012;

*ritenuto* in particolare, che il DM 140/12 sia da intendersi abrogato in quanto il DM 55/2014 regola ex novo l'intera materia dei compensi forensi con una disciplina di nuovo conio (cd. abrogazione implicita) e, là dove non conferma disposizioni che erano presenti nel DM del 2012, mette mano ad una precisa scelta legislativa che prevale sulla precedente (abrogazione tacita);

PER QUESTI MOTIVI

INGIUNGE a Q... s.p.a,

di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, entro 40 giorni dalla notifica del presente decreto:

1. la somma di Euro 8000,00
2. gli interessi ex art. 4 d.lgs 231/2002, dalla data del... gennaio 2014,
3. le spese per il procedimento di ingiunzione, ex art. 641, comma III, c.p.c., liquidate in Euro 540,00 per compenso ex DM 55/2014, in Euro 130,00 per esborsi, oltre I.v.a. , C.p.a. e rimborso forfetario al 15% ex art. 2 DM 10 marzo 2014 n. 55;

AVVERTE

il debitore ingiunto che entro il termine di quaranta giorni (40 gg) può proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 645 c.p.c. e che in caso di mancanza di opposizione si procederà ad esecuzione forzata (art. 641, comma I, c.p.c.).

MILANO 9 APRILE 2014

Il giudice

dr. Giuseppe Buffone